



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**N. 161 Reg. Del.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**ADUNANZA DEL 27/07/2012**

**Oggetto: SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2011-2015 DI CASTELL'ARQUATO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 15 DEL 13.9.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Assente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/1881

**Oggetto: SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2011-2015 DI CASTELL'ARQUATO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 15 DEL 13.9.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- il Comune di Castell'Arquato ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano strutturale comunale (PSC), approvato in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 con atto del Consiglio comunale n. 21 del 26.4.2004 e con un primo Piano Operativo Comunale (POC) approvato con atto di Consiglio comunale n. 23 del 26.4.2004;
- con nota n. 6345 del 27.9.2011 (registrata il 28.9.2011 al prot. prov.le n. 67552) il Comune di Castell'Arquato ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi al secondo Piano Operativo Comunale (POC) 2011-2015 adottato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 13.9.2011;
- a seguito di specifiche richieste di questa Amministrazione (nota prov.le n. 73227 del 24.10.2011 e e-mail datata 6.2.2012) il Comune di Castell'Arquato ha inviato la documentazione integrativa in allegato alle note n. 460 del 23.1.2012 (pervenuta in data 30.1.2012 al prot. prov.le n. 5985), n. 783 del 7.2.2012 (pervenuta in data 15.2.2012 al prot. prov.le n. 10450) e n. 2804 del 8.5.2012 (pervenuta in data 9.5.2012 al prot. prov.le n. 32215);

### Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

### Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;

- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Preso atto** dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Castell'Arquato alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota n. 4332 del 15.5.2012 (prot. prov.le n. 35987 del 23.5.2012) che conclude esprimendo osservazioni;
- parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 30303 del 23.5.2012 (prot. prov.le n. 37427 del 29.5.2012) che, concordando con le valutazioni di ARPA, esprime osservazioni al riguardo;
- parere (in atti) trasmesso dall'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 3073 del 26.6.2012 (prot. prov.le n. 44993 del 27.3.2012) ad integrazione del precedente parere trasmesso con nota dell'allora Autorità d'Ambito di Piacenza n. 1374 del 25.10.2011 (pervenuta al prot. prov.le n. 73988 del 26.10.2011);
- parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 5275 del 10.7.2012 (pervenuto al prot. prov.le n. 48164 del 10.7.2012);

**Preso atto altresì che:**

- dell'avvenuto deposito del POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 153 del 12.10.2011 parte seconda e che durante il periodo di deposito sono pervenute n. 6 osservazioni;
- in data 10.1.2012 il Sindaco del Comune di Castell'Arquato ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione con atto comunale del suddetto POC;
- sempre in data 10.1.2012 il Sindaco ha anche certificato che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussistono vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- il direttore del Consorzio della Riserva Naturale Geologica del Piacenziano ha comunicato, con nota n. 55 del 30.12.2011, che il Piano adottato non interessa aree interne o contermini alla Riserva;

**Dato atto che** il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 8.9.2012, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti alle Autorità ambientali è pervenuto alla Provincia in data 10.7.2012;

**Considerato che** a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

**Considerato pertanto che:**

- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta su base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Castell'Arquato come descritto in premessa e come elencato in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Castell'Arquato, elaborati costituenti il POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Castell'Arquato, riserve al POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Settore conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC del Comune di Castell'Arquato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 4 (denominato "Allegato 4 - Castell'Arquato, parere motivato VAS al POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Castell'Arquato, osservazioni presentate al POC"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con:
  - la proposta di parere sismico favorevole, salvo il rispetto delle riserve di carattere geologico-sismico, per: gli Ambiti R1 a, R1 b, R1 c; gli Ambiti R2 a, R2 b; l'Ambito R3 a; gli Ambiti R4 a, R4 b; gli Ambiti F1 a, F1 b, F1 c; l'Ambito FRA 1; l'Ambito P1 a, l'Ambito P2, l'Ambito P3 a; gli Ambiti C1, C2, C3; gli Ambiti T1 a, T1 b, T1 c, T1 d; l'Ambito TER 1a; l'Ambito TER 1b/nord;
  - la sospensione di ogni giudizio per l'Ambito TER 1b/sud, a causa della mancanza delle verifiche geologiche specifiche;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010), e, in particolare, l'art. 4, comma 5, in virtù del quale le procedure di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTRP) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra adottata con atto del Consiglio provinciale n. 23 del 26 marzo 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Castell'Arquato per le successive determinazioni di competenza;

**\***

### **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Castell'Arquato, adottato con atto del Consiglio comunale n. 15 del 13.9.2011, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, riserve al POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", parere motivato positivo al POC del Comune di Castell'Arquato, con le prescrizioni riportate in Allegato 4 (denominato "Allegato 4 – Castell'Arquato, parere motivato VAS al POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Castell'Arquato, osservazioni presentate al POC"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, salvo il rispetto delle riserve di carattere geologico-sismico, per: gli Ambiti R1 a, R1 b, R1 c; gli Ambiti R2 a, R2 b; l'Ambito R3 a; gli Ambiti R4 a, R4 b; gli Ambiti F1 a, F1 b, F1 c; l'Ambito FRA 1; l'Ambito P1 a, l'Ambito P2, l'Ambito P3 a; gli Ambiti C1, C2, C3; gli Ambiti T1 a, T1 b, T1 c, T1 d; l'Ambito TER 1a; l'Ambito TER 1b/nord;

4. di sospendere ogni giudizio, in relazione all'espressione del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, per l'Ambito TER 1b/sud, a causa della mancanza delle verifiche geologiche specifiche;
5. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Castell'Arquato, elaborati costituenti il POC");
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Castell'Aquato, specificando che gli atti comunali con i quali il POC verrà approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio, e che la decisione finale in merito all'approvazione del POC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere rese pubbliche secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e dal D.lgs. n. 128/2010;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**MASSIMO TRESPIDI**

**II SEGRETARIO GENERALE**

**CARMELO FONTANA**



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

### **Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1881/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2011-2015 DI CASTELL'ARQUATO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 15 DEL 13.9.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 25/07/2012

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**

<b>POC R e POC R Int2</b>	Relazione illustrativa Fattibilità economica-Finanziaria Documento programmatico per la qualità urbana	
<b>POC 1a</b>	Individuazione degli interventi compresi nel POC	scala 1:10.000
<b>POC 1b</b>	Individuazione degli interventi compresi nel POC	scala 1:10.000
<b>PON N</b>	Norme di attuazione,comprendenti le schede normative di assetto specifiche per i diversi ambiti ed aree d'intervento	
<b>POC VAS</b>	Rapporto ambientale di VALSAT	
<b>POC GEO</b>	Relazione geologica e di microzonazione sismica	

**Carattere generale e problematiche localizzative**

- 1) Nei POC cessano di avere efficacia le previsioni per le quali "Non sia" stato adottato o presentato il PUA necessario per l'attuazione o la DIA nel caso di intervento diretto secondo quanto disposto dall'art. 30 della LR 20/00 pertanto è da chiarire la ragione per cui vengano riconsiderati i **PUA in corso di attuazione** adducendo quale motivazione la delibera erroneamente indicata DGR 279/210 (che dovrebbe invece essere la 270 del 2010 dell'Assemblea Legislativa della RER). Riferimento elaborato POC R cap. 4 pag. 5).
- 2) Il **dimensionamento** del piano è stato definito in modo alquanto sommario e non ha considerato i disposti dell'art. 73 del PTCP. E' necessaria una dimostrazione che renda espliciti i parametri e il sistema di calcolo degli abitanti insediabili con riferimento all'arco temporale di validità del POC indicato dalla LR 20/00 in 5 anni. Occorre giustificare l'aumento di capacità insediativa (espresso in volume nell'elaborato POC R - pag. 5 e 6) generato per effetto dell'applicazione della DGR 279/2010, rendendo espliciti tutti i parametri utilizzati per il calcolo.
- 3) Nelle schede d'ambito occorre **comparare i risultati della proposta di POC con i parametri definiti nelle norme di PSC** indicando ove non già espresso l'eventuale applicazione del comma 3 dell'art. 28 della LR 20/00 (perfezionamento dei parametri), dimostrando il rispetto dei limiti posti dall'art. 30 comma 2 lett. a) della già citata LR 20 (rettifiche non sostanziali).
- 4) Nelle schede d'ambito che compongono l'elaborato POC N, le dotazioni territoriali sono distinte in urbanizzazione secondaria e primaria. Ciò non trova corrispondenza con l'articolazione definita dalla LR 20/00 (al titolo A-V, art. A-23- Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti- e A-24-Attrezzature e spazi collettivi-) e assunta nella normativa del PSC (elab. PSC 2). Il Comune riferisca a tale riguardo, **rendendo esplicito il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche per abitante, definita nel PSC agli artt. 8 e 14**. Tutto ciò anche in considerazione delle poche aree (destinate a "verde") definite "pubbliche" nelle schede d'ambito.  
  
Sempre nelle schede per quanto concerne gli "usi" ammessi negli ambiti viene richiamato il RUE oppure il RUE 2, occorre verificare ed eventualmente coordinare i riferimenti.
- 5) Nelle schede di POC non sono state rappresentate le **Linee elettriche** e relative fasce di rispetto così come disposto dalla L.R. 30/2000 e relativa direttiva. In fase di PUA sarà necessario considerare puntualmente la presenza di eventuali linee indicando la tensione e le relative fasce di rispetto, prevedendo eventualmente l'interramento. Le schede POC dovranno essere integrate con una prescrizione in tal senso.
- 6) L'attuazione dei seguenti ambiti e sub-ambiti : T1a, P3a, F1a, F1c, FRA1, TER 1a e TER 1b, potrà avvenire solo a seguito di **autorizzazione paesaggistica** previo parere delle Soprintendenze competenti. Le schede POC dovranno essere integrate con una prescrizione in tal senso.
- 7) Le **fasce di rispetto stradale** non sono rappresentate nelle schede di POC. Se le stesse coincidono con le fasce di ambientazione, che peraltro non trovano riscontro normativo, occorre esplicitarlo. Le schede POC dovranno essere integrate con una prescrizione che sopperisca a tale carenza eventualmente demandando al PUA tale incombenza.
- 8) **Ambito R1a** occorre indicare univocamente la volumetria realizzabile, indicata in 27.593 mc nella scheda di progetto dell'elaborato POC N, e quella esplicitata nella tabella al punto 1) del capitolo 4 e nel Conto economico allegati all'elaborato POC R ( indicata in 22.075 mc).
- 9) **Ambito R3a** occorre portare a coerenza la volumetria realizzabile, indicata in 3.995 mc nella scheda di progetto dell'elaborato POC N, e quella esplicitata nella tabella al punto 1) del capitolo 4 e nel Conto economico allegati all'elaborato POC R (indicata in 3.196 mc).
- 10) **Ambito R4b** Occorre definire univocamente la potenzialità edificatoria, espressa nella scheda d'ambito in "Volume utile" ma dove nella stessa scheda, è stato utilizzato come unità di misura l'area, espressa quindi in mq.
- 11) Nell' **Ambito P3a** occorre definire l'altezza massima ammissibile, in quanto ciò che viene espresso nella scheda

d'ambito , cioè di "contenerla la massimo"non costituisce una "puntuale definizione" (art. 28 c. 3 LR 20/00).

- 12) Il **sub-ambito F1d**, citato nella relazione POC R, non è rappresentato nelle schede e neppure nella cartografia. E' da rendere esplicito se la citazione è semplicemente un mero errore materiale, in caso contrario, si sospende ogni valutazione in merito allo stesso sub-ambito che quindi non potrà essere approvato in questa fase.
- 13) **Ambito T1 a-b-c-d** - le volumetrie residenziali indicate nelle schede d'ambito superano il limite del 40%, imposto dall'art. 16 comma 1, quale massimo consentito del volume totale ammesso in relazione alla densità territoriale stabilita in 1 mc/mq. L'attuazione dell'ambito T1, nel complesso con l'attivazione eventualmente di sistemi perequativi, o per singoli sub ambiti, deve garantire che il 60% del volume massimo realizzabile deve essere destinato a strutture alberghiere. Dovrà inoltre essere reso esplicito il rispetto dei parametri relativi alle dotazioni territoriali.

### **Piano Strutturale Comunale -PSC**

14) **Schede : R1a - R1b - R1c** (Capoluogo - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali)

Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 14 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

15) **Schede : R2a - R2b** (Capoluogo - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali)

- Occorre indicare univocamente il volume utile espresso nella scheda (elab. POC N) con quello espresso nella tabella al punto 2 in elenco nel titolo 4 del documento POC R.
- Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 14 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

16) **Scheda : R3a** (Vigolo Marchese - Ambito per nuovi insediamenti residenziali)

Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 14 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

17) **Scheda : R4a** (Villa San Lorenzo - Ambito per nuovi insediamenti residenziali)

- La ridefinizione dell'ambito non appare coerente con i disposti dell'art. 5 (punto 2.5.1) delle NTA del PSC in quanto il limite dell'ambito è delimitato puntualmente da una viabilità esistente. Pertanto la porzione di ambito destinata ad "Aree per servizi attrezzature e spazi pubblici", ad ovest della viabilità, che divide l'ambito stesso, risulta in variante al PSC e pertanto non può essere approvata.
- Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 14 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

18) **Scheda : R4b** (Villa San Lorenzo - Ambito per nuovi insediamenti residenziali)

Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 14 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

19) **Schede : T1a - T1b - T1c - T1d** (Capoluogo - Ambiti specializzati per nuove attività produttive - alberghiera e residenziale)

- Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 16 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.
- Il **sub-ambito T1a** ricade in un "Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" dovrà quindi essere oggetto di autorizzazione paesaggistica.

20) **Scheda : P1a** (Capoluogo - Ambiti specializzati per nuove attività produttive - industriale e artigianale)

- Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 16 anche in

considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

- E' da , chiarire cosa si intenda per "superfici prive di densità edilizia" e le ragioni per cui non vengono considerate nel dimensionamento.

**21) Scheda : P2a ( Capoluogo - Ambiti specializzati per nuove attività produttive )**

- Quanto proposto nel progetto POC, solo in parte, è compatibile con i disposti del PSC. Dall'art. 16 delle NTA del PSC si evince che non è prevista la possibilità di realizzare volume "residenziale" all'interno dell'ambito P2. Considerando poi gli "usi" ascritti al sub-ambito con riferimento all'art. 34 del RUE 2 la "superficie complessiva -Sc" per la residenza ammessa (uso "A" art. 28 del RUE 2) non deve superare i mq 190. Le possibilità edificatorie devono essere ricondotte alle possibilità disciplinate dalle norme di piano. Occorre rendere esplicito se l'edificio rappresentato nello "Schema di assetto" cartografico rappresenta uno stato di fatto o di progetto in quanto da una lettura delle mappe digitali di Google Earth, effettuata in sede di istruttoria, l'area non appare edificata.
- Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 16 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.
- Nelle "Prescrizioni specifiche" contenute nella scheda, viene riferito che a seguito dell'approvazione del POC, sarà predisposta una variante di adeguamento, ma non è detto quale strumento dovrà essere variato; per contro non viene specificata alcuna prescrizione. Resta inteso che trattandosi di "Ambito specializzato per nuove attività produttive" secondo i disposti della LR 20/00 l'attuazione dell'ambito è subordinata all'approvazione di un PUA.

**22) Scheda : P3a (Vigolo Marchese - Ambiti specializzati per nuove attività produttive)**

Occorre dimostrare il rispetto della dotazione minima di aree pubbliche definita nel PSC negli artt. 8 e 16 anche in considerazione delle poche aree definite "pubbliche" nelle schede d'ambito, considerato che, la legislazione della RER non mette in diretta correlazione l'urbanizzazione primaria con gli standard.

**23) Schede : F1a - F1b - F1c (Capoluogo - Sport e svago)**

- Quanto proposto nel progetto POC, solo in parte, è compatibile con i disposti del PSC infatti la potenzialità edificatoria supera la percentuale massima (4%) prevista nel PSC sia per singoli sub-ambiti che complessivamente e raggiunge il 5% e pertanto deve essere riconsiderata.
- **F1c** - nella scheda norma, la porzione di sub-ambito che assume la destinazione specifica a "Verde attrezzato per lo sport e il tempo libero da convenzionare con il Comune per la regolamentazione dell'uso pubblico", viene fatta corrispondere, come quantità, al percorso ciclo pedonale da realizzare tra la strada dei Pallastrelli e il canale della Marza -punto c) delle prescrizioni di scheda normativa- . A tale proposito è evidente il contrasto, che deve essere corretto, in quanto nella prima si esprime un "uso pubblico" nella seconda una "destinazione pubblica".

**24) Scheda : FRA\_1 (Capoluogo ) - l'Ambito proposto nel progetto POC, della quale fanno parte un "Ambito urbano consolidato di tipo 2 - con edificio da recuperare mediante risanamento conservativo" ("Palazzo dei Frati" da assoggettare a RUE) e due porzioni dell'Ambito per nuovi insediamenti R2, (di cui una, destinata a verde pubblico, già considerata in un'altra scheda di POC) :**

- è una "ricomposizione" di destinazioni diverse come sopra esplicitato e nel PSC non è stato individuato quale "Ambito" unico da assoggettare a POC;
- ha una densità territoriale massima che supera la possibilità edificatoria della porzione di ambito R2 così come definita dal PSC.

Quanto proposto deve essere riconsiderato al fine di garantire la conformità del POC allo strumento comunale sovraordinato (PSC) dal punto di vista procedurale (attuazione secondo le discipline appropriate RUE o POC) e dimensionale ( potenzialità edificatoria e standard) integrando se del caso la scheda d'Ambito R2.

**25) Schede : TER\_1a - TER\_1b (Terme - Riqualficazione del sistema termale)**

- Quanto proposto nel progetto POC, relativamente alla potenzialità edificatoria, rientra nei limiti di densità territoriale previsti dall'art. 17 del PSC, anche se, nell'articolazione degli specifici interventi è proposto il trasferimento di volume fra gli usi previsti. Occorre ricondurre le densità territoriali ai limiti definiti secondo gli usi nella norma di PSC.
- Il "Polo funzionale" (disciplinato dall'art. 17 delle NTA del PSC) così come rappresentato nella scheda POC, ricomprende nel perimetro "Aree coperte da vegetazione boschiva" "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" "Ambiti

ad alta vocazione produttiva agricola", in questi ultimi lo stesso POC ha individuato la possibilità edificatoria del polo funzionale. Nella norma dell'ambito a vocazione agricola (art. 21 del PSC e art. 39 del RUE2 ) non è stata disciplinata tale specifica situazione, indicando invece l'impossibilità di insediare nuovi edifici per attività urbane e incompatibili. La sovrapposizione di zonizzazioni e quindi di normative accertata, crea dubbi sull'applicazione delle norme in relazione ai possibili contrasti rilevati che dovranno essere chiariti dal Comune in fase di approvazione.

- Accertato che sia il PSC che il PTCP hanno attribuito all'area la funzione prevalente di riqualificazione e valorizzazione del complesso termale-salustistico è indubbio che l'attuazione delle altre funzioni (turistico, commerciale residenziale, ricettivo e sportivo) potrà avvenire solo a seguito o contestualmente alla riattivazione del sistema termale. La scheda di POC dovrà essere integrata con una prescrizione in tal senso.
- Nell'ambito **TER 1b** la localizzazione della nuova possibilità edificatoria, che è solo riferita nella scheda norma, deve essere rappresentata anche sulla cartografia. Accertato che il contesto è di particolare pregio paesaggistico-ambientale, si ritiene che le aree edificabili della scheda **TER 1b** debbano essere rappresentate in continuità, con le aree di "potenziale edificazione" rappresentate nella scheda **TER 1a** e con quelle situazioni già compromesse da precedenti interventi edificatori.

### PTCP 2007 vigente

26) **Schede : R2b -Capoluogo; R3a - Vigolo Marchese; R4a - Villa San Lorenzo** (Tutti Ambiti per nuovi insediamenti residenziali)

Alcune porzioni degli ambiti citati ricadono in Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale rispetto ai quali dovevano essere dimostrati i presupposti di cui all'art. 15 comma 12 del PTCP. Occorre quindi integrare le schede d'ambito del POC con una prescrizione con la quale vengano rinviate le **valutazioni integrative specifiche** alla fase di elaborazione dei PUA secondo la formulazione di seguito riportata :

*"Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le caratteristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse culturale) evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli interventi attuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vigente (Appendice NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per dimensione dell'insediamento , per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristiche del contesto ambientale. In sede di PUA la valutazione ambientale dovrà considerare con particolare attenzione l'impatto visivo di tali insediamenti rispetto ai luoghi di frequentazione facilmente accessibili."*

E' comunque indispensabile che il Comune in **approvazione renda esplicita la compatibilità** della predetta previsione con la tutela delle **caratteristiche paesaggistiche generali** dei siti interessati.

27) **Scheda : P1a - Capoluogo** (Ambiti specializzati per nuove attività produttive, industriale e artigianale)

In fase di attuazione occorrerà considerare le discipline di tutela della viabilità storica, che delimita il sub-ambito lungo il confine ovest, secondo i disposti di cui all'art. 27 del PTCP. Occorre quindi integrare la scheda d'ambito del POC con una prescrizione in tal senso.

28) **Schede : TER\_1a - TER\_1b - Terme** (Riqualificazione del sistema termale )

Al polo funzionale pianificato dal PSC non è stato attribuito tale valore con il PTCP 2007 (vedi art. 91). Quest'ultimo, nella tavola T2. 1-Vocazioni territoriali e scenari di progetto- assegna ad "un'area diffusa", che ricomprende anche l'ambito di POC, la "vocazione di specializzazione termale" che è ascritta ai "sistemi territoriali complessi" e si sovrappone alla "vocazione agricola". Si ritiene quindi che la specializzazione attribuita dal PTCP possa essere prevalente sulla vocazione produttiva agricola (art. 58 del PTCP) e che quest'ultima sia indicata per garantire la copertura vocazionale di tutto il territorio a seguito della precisa indicazione dell'ambito "termale". Tuttavia l'attuazione di quanto proposto nel POC dovrà avvenire nel rispetto delle discipline vincolistiche e di tutela a cui il territorio è assoggettato, come evidenziato nelle seguenti prescrizioni che dovranno essere inserite nelle due schede norma del POC.

- *Così come disposto dall'art. 8 del PTCP vigente l'attuazione di quanto proposto deve garantire l'obiettivo di tutela del sistema vegetazionale inteso come, Aree forestali ed elementi lineari .*
- *Il perimetro del "polo termale" comunale, ricomprende una zona di tutela naturalistica. In corrispondenza di tale zona sono possibili esclusivamente le attività e trasformazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 18 del PTCP*

2007.

**Aspetti geologico-ambientali**

29) **“Ambiti R1 a, R1 b, R1 c” - “Ambito R3 a” - “Ambiti R4 a , R4 b” - “Ambito P3 a” - “Ambito F1 a, F1 b, F1 c” - “Ambito TER 1a”**- Le schede di POC dovranno essere integrate con le limitazioni previste dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee essendo le aree all'interno della **zona B – ricarica indiretta** (individuata nella tav. A5.1 e disciplinata dall'art. 35 – commi 3 e 6 delle norme).

30) **“Ambiti R2 a – R2 b” -“Ambiti T1 a, - T1 b, T1 c, T1 d, C1, C2, C3” - “Ambito P1 a” - “Ambito P2”**- Le schede di POC dovranno essere integrate con le limitazioni previste dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee essendo le aree all'interno della **zona A – ricarica diretta** – e (solo R2a e R2b) all'interno della zona D (individuate nella tav. A5.1 e disciplinate dall'art. 35 – commi 3 e 6 delle norme).

31) **“Ambito TER 1b”** (è composto da due ambiti la riserva riguarda solo l'area localizzata più a sud) - il sub-ambito **TER 1b/sud**, nella porzione nord-orientale, è parzialmente interessato, da un movimento franoso quiescente, individuato dal PTCP ( tav. A3.6 ) e confermato dalle analisi locali; tale superficie è da considerarsi inedificabile in quanto non è stata oggetto di specifico studio del rischio, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 7, lettera e. del già citato PTCP.-La restante porzione del sub-ambito (non interessato dal dissesto franoso) non è stato oggetto di specifiche indagini geologico-sismiche, quindi eventuali trasformazioni urbanistiche sono da ritenersi incompatibili.

La scheda di POC dovrà essere integrata :

- con le limitazioni disposte dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee in quanto il sub ambito ricade all'interno della zona B – ricarica indiretta (individuata nella tav. A5.1 e disciplinata dall'art. 35 – commi 3 e 6 delle norme).
- con le limitazioni stabilite dal PTCP all'art. 36, in quanto all'interno del sub-ambito TER 1b/sud è presente una sorgente di acqua termale esistente, individuata anche nella tav. A5.1 del PTCP.

**32) Normativa di attuazione**

- art. 2 -**Interventi compresi nel I° POC** - Occorre correggere il titolo sostituendo POC I° con POC II°. Nel primo comma aggiungere dopo la sigla "POC\_1" le lettere **a** e **b** ed eliminare il trattino.
- art. 3 **Norme generali** - Considerato il 4° comma dell'art. 5 della LR 20/00, il comma 3 del presente articolo deve essere riscritto, secondo le determinazioni provinciali assunte nel Parere Motivato espresso ai sensi del D.Lgs 152/06 c.m.. Infatti solo per alcuni ambiti di POC ricorrono le condizioni per cui i PUA non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione.
- art. 4 - **Strumenti di attuazione** - Occorre rivedere il 2° comma dell'articolo, secondo quanto ammesso ad intervento edilizio diretto dall'art. 29 comma 2 e 2bis , dall'art. 30 comma 12 e dall'art. 31 comma 2bis tutti della LR 20/00 c.m..
- art. 5 - **Perfezionamenti del POC** - il 3° comma non è conforme ai disposti della LR 20/00. Il POC non può prevedere "nuove aree per dotazioni territoriali" che sarebbero in variante al PSC. L'eventuale nuova formulazione del comma dovrebbe considerare i contenuti del Titolo III della LR 20/00 che disciplina la localizzazione di opere pubbliche, anche in variante al PSC.
- art. 6 - **Perfezionamento dei PUA** - I commi 2 e 3 devono essere riscritti in quanto non conformi alla legislazione vigente. Infatti, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 della LR 20/00 e per quanto disciplinato nell'art. 30 della stessa LR 20/00, compete al POC definire e specificare puntualmente le nuove previsioni insediative (localizzazioni, indici, usi ecc), il PUA può solo dare attuazione senza discostarsi da quanto già definito nel piano operativo. Tutto ciò trova conferma nel 3° comma dell'art.8 delle NTA del POC. Si rammenta comunque la possibilità dei PUA in variante al POC.
- art. 11 - **Durata del POC e modifiche** - Il comma secondo deve essere riscritto considerando quanto disposto dall'art. 30 comma 1° della LR 20/00.

N.	RICHIEDENTE	SINTESI DEL CONTENUTO
1	Acapulci Letizia Terzoni Barbara Terzoni Paolo (proprietari)	Si chiede l'inserimento di un ambito residenziale, ubicato in località Pozzuolo di San Lorenzo, con una superficie pari a mq. 4.400 (l'area è compresa nell'ambito R4 individuato dal PSC).
2	Magelli Anna Magelli Paola Magelli Silvia (proprietarie)	Si chiede l'inserimento di una porzione (non inserita nel POC) dell'ambito residenziale R2 individuato dal PSC e ubicato in località Scartazzini (la superficie non è indicata).
3	Testa Livia (proprietaria)	Si chiede che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il mapp. 40 del Fg. 26 venga stralciato dal sub-ambito R1c,</li> <li>• la parte di mapp. 173 del Fg. 26 inserita nell'ambito R1c sia stralciata,</li> <li>• vengano considerate scelte alternative al previsto sottopasso ciclabile.</li> </ul>
4	EURO IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI (tecnico incaricato: Cavozi Diego)	Relativamente all'ambito del Polo Termale Ter 1a, si chiede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un aumento del volume realizzabile con destinazione turistico-residenziale, a scapito di quello destinato ad attrezzature sportive, per una quantità pari a mc. 6.250,</li> <li>• un aumento dell'altezza massima realizzabile da m. 4,50 a m. 6,00,</li> <li>• una riduzione della fascia di rispetto stradale a m. 10,00,</li> <li>• una modifica del perimetro dell'area potenzialmente edificabile per farla coincidere con l'attuale proprietà,</li> <li>• un collegamento delle due diverse aree di potenziale edificabilità lungo la Strada Comunale dei Frati, ottenuto attraverso una nuova perimetrazione degli ambiti che, seguendo la strada, possa collegare le due previste aree e mediante il ridimensionamento dell'ambito più ampio, previsto nelle vicinanze delle strutture del Golf Club.</li> </ul>
5	Dallaturca Enrico (proprietario)	Si chiede che siano fatti salvi i contenuti di un PUA già presentato al Comune relativamente all'ambito R2 (non è chiaro se per tutto o parte dell'ambito), con particolare riferimento alla potenzialità edificatoria.
6	Volpicelli Umberto Marchi Ileana Santi Claudio (Consiglieri di minoranza)	Alcuni Consiglieri Comunali hanno osservato che nell'ambito del POC adottato: a) non è stata coinvolta la cittadinanza, b) sono allegati Accordi con i privati senza pubblicità, c) non sono state considerate le norme relative alle politiche sull'edilizia residenziale, d) ingente consumo di territorio, pertanto, chiedono di non approvare il POC. In particolare, per i sub-ambiti Ter 1a e Ter 1b, si chiede di rinviare l'approvazione alla fase successiva a quella di revisione degli strumenti urbanistici (PSC, POC e RUE): 1. la suddivisione dei due interventi secondo le proprietà potrebbe portare problemi legati allo sviluppo globale dell'area ed all'impatto ambientale, 2. l'acquisizione al patrimonio pubblico del bosco potrebbe creare problematiche economiche legate alla sua manutenzione, 3. sarebbe utile definire, fin da ora e non con i PUA, le tempistiche e le modalità di uso pubblico del Parco delle Terme, 4. esistono molteplici problemi legati alla qualità dell'aria, al rumore, alle risorse idriche, ecc. non risolti in questa sede, 5. le aree specificamente destinate alla raccolta differenziata potrebbero non essere necessarie.

**PARERE MOTIVATO**

Il Comune di Castell'Arquato, con note acquisite al Prot. prov. le n. 67552 del 28.09.2011, n. 5985 del 30.01.2012, n. 10450 del 15.02.2012 e n. 39227 del 23.05.2012, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, compreso l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Castell'Arquato, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 13.09.2011.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il POC di Castell'Arquato è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC, fissato nel 12.12.2012, sono pervenute n. 6 osservazioni.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, Il Consiglio Comunale di Castell'Arquato dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Piano.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato formulato.

Il documento "POC - VAS", così come integrato, è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con l'individuazione e la valutazione delle politiche ed azioni previsti dal POC.

In particolare, è stata svolta la verifica di coerenza fra gli obiettivi specifici e le azioni assegnati al PSC e gli "interventi di POC". Successivamente, sulla base del livello di definizione degli approfondimenti effettuati e delle valutazioni svolte nell'ambito del PSC, la ValSAT è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di definire le azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT rinvia al PSC, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Inoltre, per ognuno degli ambiti previsti dal POC, è stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientale e territoriale dell'attuazione delle scelte di Piano, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC di Castell'Arquato. La metodologia proposta per la ValSAT del POC elaborata dal Comune di Castell'Arquato ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e della relativa disciplina in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

1. illustrazione dell'iter procedurale del POC e della relativa valutazione ambientale,
2. descrizione dei contenuti del POC,
3. verifica di coerenza,
4. predisposizione delle schede di valutazione degli interventi di POC.

Occorre evidenziare che il Comune ha ritenuto di "confermare" nel POC esaminato anche alcuni degli ambiti già proposti nel primo POC e, attualmente, in corso di realizzazione ed ultimazione. Gli ambiti previsti, quindi, possono articolati secondo le seguenti categorie:

-Ambiti interessati da PUA approvati ed in corso di attuazione (con destinazione residenziale: C1, C2, R1a, R2b; con destinazione produttiva: P2a),

-nuovi Ambiti con destinazione residenziale (R1c, R2a, FRA1, R3a, R4a, R4b, T1a, T1b, T1c, T1d),

-nuovi Ambiti con destinazione produttiva (P1a, P3a),

-Poli specializzati (F1a, F1b, F1c, TER1a, TER1b).

Poiché, come accennato, alcuni degli ambiti risultano in corso di realizzazione, è stato ritenuto di non predisporre una

specifica scheda di valutazione; in ogni caso, tali ambiti sono stati considerati all'interno di tutte le altre attività del percorso valutativo, tralasciando solamente la predisposizione della specifica scheda, ai fini della definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità a livello locale dettagliate nella fase successiva del percorso valutativo.

Infatti, la valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sulle componenti Aria, Rumore, Risorse idriche superficiali e sotterranee, Paesaggio e qualità urbana, Consumi e rifiuti, Energia, Mobilità, sviluppata nelle schede degli ambiti proposti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate per le azioni del POC.

Tuttavia, con riferimento alla possibilità di esentare i PUA attuativi delle previsioni del POC analizzato dalla procedura di valutazione ambientale, stabilita dall'art. 5, comma 4 della L.R. 20/2000 e ribadita all'interno dell'elaborato "POC N – Normativa di attuazione e schede d'ambito" all'art. 3, comma 3, in riferimento ad alcuni degli ambiti proposti si rileva la necessità di dettagliare la valutazione ambientale, in quanto per essi non si è provveduto a valutare compiutamente gli effetti ambientali. Poiché essi implicano trasformazioni significative degli assetti territoriale ed ambientale del contesto di riferimento, risulta indispensabile demandare le ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi previsti, alla successiva fase di costruzione del PUA, che dovrà essere assoggettato a specifica procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC) di Castell'Arquato,  
adottato con atto C.C. n. 15 del 13.09.2011,  
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Castell'Arquato potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle singole azioni di Piano.
2. occorre rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della L.R. 20/2000, si ritiene:
  - di esentare dalla procedura di ValSAT gli ambiti R1c, R2a, R3a, R4a, R4b, T1a, T1b, T1c, T1d, P1a, P3a, F1a, F1b, F1c, FRA1, in quanto il POC e la relativa ValSAT hanno "integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da essi previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali",
  - di esentare dalla procedura di ValSAT gli ambiti seguenti: C1, C2, R1a, R2b, P2a, in quanto essi sono stati inseriti nel POC esaminato, ma di fatto sono oggetto di PUA già approvati, quindi, hanno concluso il loro iter amministrativo preliminare alla fase attuativa degli interventi. Resta inteso che nel caso in cui risultasse necessario modificare le previsioni di tali PUA già approvati con eventuali e conseguenti effetti significativi negativi, tali variazioni dovranno essere assoggettate a procedura di valutazione ambientale, per la quale questa Amministrazione provvederà a formalizzare uno specifico Parere Motivato,
  - che, per quanto concerne il Polo specializzato TER1 (articolato nei sub-ambiti TER1a e TER1b), lo specifico PUA dovrà essere assoggettato a specifica procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, che avrà il compito di approfondire le valutazioni, le verifiche e le analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi previsti.

Si segnala, inoltre, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti non analizzati e valutati nel documento di ValSAT e relativi ad ambiti già previsti o a nuovi ambiti, comporta il necessario aggiornamento del presente Parere Motivato, con particolare riferimento alla citata esenzione degli specifici PUA dalla procedura di valutazione ambientale;
4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



## Provincia di Piacenza

### **Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 161 del 27/07/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 1881/2012

**Oggetto: SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2011-2015 DI CASTELL'ARQUATO,  
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 15 DEL 13.9.2011.  
FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000,  
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E  
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 30/07/2012

Sottoscritta  
***dal Dirigente del Servizio***

(PEVERI ORIELLA)  
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel**  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 161 del 27/07/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 1881/2012

**Oggetto: SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2011-2015 DI CASTELL'ARQUATO,  
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 15 DEL 13.9.2011.  
FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000,  
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E  
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:  
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 16/08/2012

Sottoscritta  
**per la Dirigente del Servizio DOTT.SSA**  
**PEVERI ORIELLA**  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale